

## La normativa sulle strutture turistico ricettive aperte al pubblico nella regione Sicilia.

### Indice delle normative

#### **Per le strutture ricettive:**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 6 maggio 2002.

#### **Per l'agriturismo:**

- Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 29 novembre 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 11 luglio 2002;
- Circolare 239 / 97.

#### **Per il bed and breakfast:**

- Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
- Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;
- Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001;
- Regione siciliana - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77.

#### **Per il turismo rurale:**

- Regione siciliana - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30;
- Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.

L'ente pubblico, preposto all'attribuzione della classifica nella Regione Sicilia, è la Provincia Regionale competente per territorio. La classifica, ha una durata di cinque anni. Il primo quinquennio decorre dall'1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2001. I successivi sono: 2002 – 2006; 2007 – 2011; 2012 – 2016. I titolari di licenza, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio, dovranno presentare la richiesta di classifica alla Provincia Regionale che, entro novanta giorni, dovrà adottare, il provvedimento di classificazione, che, entro cinque giorni dalla data di adozione, dovrà essere esposto all'Albo provinciale per quindici giorni e contestualmente dovrà essere notificato agli interessati. La classificazione è obbligatoria ed è condizione essenziale sia per il rilascio della licenza che per il rinnovo della stessa, da parte del Sindaco del Comune in cui si trova la struttura ricettiva.

### **Strutture alberghiere - Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere**

#### **Alberghi**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 3;
  - Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.
- La legge regionale 27/96 ha recepito, relativamente alle strutture ricettive, la legge 217/83, sino alla data di entrata in vigore della predetta Legge regionale, vigevano in Sicilia le norme previste dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successivo decreto 5 settembre 1938, n. 1729.

“Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parse di stabile”. Gli alberghi a 4 stelle privi di ristorante possono richiedere la classifica in questa categoria,

come disposto dal D.A. 6 maggio 2002.

Gli alberghi annessi ad impianti termali, oltre ai requisiti minimi ed a quant'altro richiesto per gli alberghi di categoria 3 stelle o superiore, devono disporre di:

- a) gabinetti di accertamenti clinici, piscine termali interne e/o esterne;
- b) locali per varie terapie con relativi servizi ed impianti;
  - c) idonea sistemazione a verde con panchine, viali, illuminazione, parcheggi.

### **Motels**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 4;
  - Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.
- Sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza dei motoveicoli o delle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento. I motels, oltre alle dotazioni e ai requisiti della classifica di appartenenza, devono essere in possesso di:
- a) autorimessa attrezzata con box o posti macchina o parcheggio custodito oppure idoneo alloggio per le imbarcazioni in numero pari a quello delle camere maggiorato del 10%;
  - b) attrezzatura di assistenza meccanica;
    - c) rifornimento carburante.

### **Villaggi-albergo**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 5;
  - Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.
- Sono alberghi che, in un'unica area, forniscono servizi centralizzati agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili. I villaggi-albergo oltre ad un centro di vita principale per la prestazione di servizi centralizzati ed ai requisiti più avanti elencati, devono, a seconda della classifica attribuita, essere in possesso di:
- a) un centro di vita sportiva e ricreativa con spazi esterni adeguatamente attrezzati per l'attività di animazione;
  - b) viabilità e spazi esterni attrezzati, parcheggi situati in zone che non turbino la tranquillità delle unità abitative.
- Se il villaggio-albergo è ubicato in prossimità del mare, vicino alla zone balneare, dovranno, inoltre, prevedersi:
- a) servizi igienici;
  - b) bar;
  - c) spogliatoi (facoltativi);
    - d) magazzino per il deposito delle attrezzature.

### **Residenze turistico-alberghiere**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 6;
  - Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.
- Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

### **Campeggi**

- Regione siciliana - Legge regionale 13 marzo 1982, n. 14;
  - Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 7.
- I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico. I parametri di classifica sono determinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

### **Villaggi turistici**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 8;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

La prima norma di riferimento su tale strutture è la legge 21 marzo 1958, n. 326 “Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale”.

La Regione Sicilia con la legge regionale n. 27/96 ha disciplinato l'attività dei villaggi turistici secondo le disposizioni della legge n. 217/83. I parametri di classifica sono determinati dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.

### **Agriturismo**

- Regione siciliana - Legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, art. 3, comma 9;
- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 29 novembre 2001;
- Regione siciliana - Decreto assessorato regionale al turismo 11 luglio 2001;
- Circolare 23 luglio 1997, n. 239.
- Legge regione Sicilia 26 febbraio 2010 n. 3
- Decreto 17 marzo 2010 Assessorato politiche agricole

L'agriturismo è regolato in Italia dalla legge n. 96 del 2006, che ne definisce le finalità, in accordo con gli indirizzi della politica agricola della C.E.E., con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli e di sviluppo delle regioni; tende ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali permettendo loro l'integrazione del reddito tramite la ricettività turistica.

Le attività agrituristiche possono essere svolte esclusivamente dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Le attività previste per l'agriturismo sono:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) ricettività e somministrazioni;
- d) organizzare attività ricreative o culturale nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

Per l'attività agrituristica gli imprenditori agricoli possono utilizzare i locali che si trovano nella propria abitazione o edifici esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Eventuali restauri di edifici che si trovano nei territori rurali devono essere operati nel rispetto delle tipologie architettoniche e dell'ambiente nel quale si trovano, al proposito bisogna rilevare che non sono soggetti, a quanto previsto dal decreto gli immobili siti in territorio urbano 772 costruiti anteriormente al 1934 (anno in cui venne istituito il catasto nazionale) e le strutture site in località extra-urbane realizzate antecedentemente al 1966 (anno in cui diviene obbligatoria la concessione edilizia legge regionale 47/85 e 37/85), ciò in analogia a quanto previsto per il medico igienista per le pratiche poste in sanatoria edilizia. I soggetti interessati potranno presentare alle amministrazioni comunali competenti al rilascio dell'autorizzazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con allegata una perizia giurata attestante l'epoca di costruzione dell'immobile, il rispetto delle norme in materia di sicurezza degli impianti, l'adeguamento dell'impianto elettrico l'abbattimento delle barriere architettoniche (parere prot. n. 923/SAN del 18 aprile 1998 rilasciato dal capo settore della A.S.L. n. 6, settore Igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria, ambienti, vita e lavoro).

Il sindaco rilascia l'autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività agrituristica. Con l'art. 87 della legge regionale 32/2000 sono stati abrogati gli artt. 3, 11, 17 della legge regionale 25/94, pertanto, l'abrogazione dell'art. 3 permette all'imprenditore agricolo di svolgere l'attività agrituristica sotto ogni forma giuridica, l'abrogazione dell'art. 11 ha eliminato i limiti relativi al numero delle camere e dei posti letto, infine l'abrogazione dell'art. 17 riguarda i finanziamenti per le attività agrituristiche.

## **Turismo rurale**

- Regione siciliana - Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 30;
  - articolo 21 legge regionale 26 febbraio 2010 n. 3
- Regione siciliana - Decreto dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti 6 giugno 2002.

La differenza tra turismo rurale ed agriturismo consiste nel fatto che l'agriturismo rappresenta una forma di turismo extraurbano riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli.

Il turismo rurale va inteso come un particolare settore del movimento turistico o della politica di sviluppo turistico identificato attraverso il luogo prevalente di destinazione, o la ragione principale di chi lo pratica, secondo quanto disposto dall'«Unione europea» che intende porre particolare attenzione alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle risorse turistiche peculiari dello spazio rurale: agricoltura eno-gastronomia tipica, ambiente naturale, paesaggio agrario e piccoli centri storici, artigianato tradizionale, cultura e folclore. In Sicilia il turismo rurale è normato dall'art. 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dal D.A. 6 giugno 2002.

## **Affittacamere**

- Legge 16 giugno 1939, n. 1111 modificata con D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 “Disciplina degli affittacamere”;
  - Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 10;
  - Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.
- Non è prevista la rappresentanza, pertanto ogni struttura dovrà essere gestita dal titolare di licenza. Il D.A. 11 settembre 1997 ha stabilito che le camere possono essere affittate anche giornalmente, modificando le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 1111/39 che imponeva un periodo non inferiore a sette giorni.

Le licenze per gli esercizi di affittacamere sono rilasciate dal sindaco.

## **Case ed appartamenti per le vacanze**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 11;
  - Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.
- Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

La ricettività va distinta tra pubblica e privata. Quella privata è regolamentata dalla legge n. 431/98. La ricettività pubblica in Sicilia è disciplinata, dalla legge regionale n. 27/96. Le case e gli appartamenti per le vacanze di cui al comma 11 dell'art. 3 della legge regionale n. 27/96 rientrano nelle tipologie ricettive pubbliche. È da sottolineare l'importanza della presenza di questa nuova tipologia in quanto possono essere gestite più case o appartamenti per vacanze da un solo titolare di licenza, senza che lo stesso venga rappresentato da altra persona.

## **Case per ferie**

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 12;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

### **Pensionati universitari e studenteschi**

- Legge 21 marzo 1958, n. 326 “Discipline complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale”;
- Regolamento attuazione legge n. 326;
- Legge 21 marzo 1958, n. 326.

I pensionati universitari e studenteschi, riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado, organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

### **Ostelli per la gioventù**

- Legge 21 marzo 1958, n. 326;
  - Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 13;
  - Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.
- Gli ostelli per la gioventù sono le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, il titolare può nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del sindaco, da concedersi su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'«Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico». La licenza viene rilasciata dal sindaco del comune in cui si trova la struttura.

### **Rifugi alpini o montani**

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

- Regione siciliana - Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 3, comma 14;
- D.P.R. 4 agosto 1958, n. 918;
- Circolare 25 novembre 1955, n. 08680;
- Regione siciliana - Decreto Assessore regionale turismo, comunicazioni, trasporti 11 giugno 2001.

### **Bed and breakfast**

Ricettività nella propria abitazione con un massimo di tre camere con non più di quattro posti letto per camera.

- Regione siciliana - Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88;
- Regione siciliana - Decreto Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 8 febbraio 2001.
- Regione siciliana - Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, art. 110;
- Regione siciliana - Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 41;
- Regione siciliana - Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 77

### **Modalità per l'ottenimento delle licenze delle strutture turistico-ricettive nella regione Sicilia.**

#### **Alloggi agrituristici**

- Solo il nulla osta I.P.A.(Ispettorato provinciale agricoltura) della Regione siciliana.
- Classifica: istanza all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

- Copia autorizzazioni tecnico-edilizie;
- Copia certificato di abitabilità o di agibilità;
- Copia adeguamento decreto Ministero dei lavori pubblici 236/89 (eliminazione barriere architettoniche);
- Copia certificazione attestante l'adeguamento al **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008);

- Copia certificazione attestante l'adeguamento al **Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del territorio del 22 gennaio 2008, n. 37**: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici". (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008);
- Copia attestazione adeguamento alla normativa antincendio prevista dal decreto del Ministero degli interni del 9 aprile 1994;
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali;
- Planimetria dei locali con la numerazione specifica delle unità ricettive;
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

#### **Licenza: istanza al sindaco**

(Legge Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2, art. 42, e decreto Assessorato turismo, comunicazioni e trasporti 6 giugno 2002)

- Istanza alla quale va allegata copia con forme all'originale della delibera di classifica rilasciata dalla Provincia Regionale competente per territorio ai sensi dell'art 5 della legge Regione siciliana n. 27 del 6 aprile 1996.
- Per le società: le istanze vanno presentate dal rappresentante legale, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto.

#### **Bed and breakfast: dichiarazione di inizio attività**

(Legge Regione siciliana 23 dicembre, n. 32, art. 88)

- La dichiarazione di inizio attività va presentata al sindaco, previa acquisizione della delibera di classifica, rilasciata dalla Provincia Regionale competente per territorio ai sensi dell'art. 88 della legge Regione siciliana del 6 aprile 1996, n. 32 allegando:
  1. relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, descrittiva dell'immobile che attesti che il medesimo possiede i requisiti igienicosanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto attiene alle dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
  2. planimetria dell'unità abitativa, a firma di un tecnico abilitato.